



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

N. /2025 R.G.

VERBALE DI CAUSA

Oggi **8 maggio 2025**, alle **ore 12:10**, innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi:

per l'avv. D'ALESIO ANTONIO e l'avv. SCILLA ELISA;

per l'avv. e l'avv.

Sono presenti le parti personalmente.



Il Giudice

si riserva.

Il Giudice

dott.ssa Giulia Civiero





TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. /2025 R.G.

Il Giudice relatore delegato dott.ssa Giulia Civiero,
a scioglimento della riserva assunta in data 8.5.2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ha proposto, in data 10.2.2025, ricorso per separazione personale dalla moglie
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate nell'atto introduttivo e, per
quanto d'interesse ai presenti fini, l'affido condiviso della figlia minore , l'assegnazione della casa
familiare alla resistente e la disciplina dei turni di responsabilità paterni secondo un calendario già in
essere tra le parti (che prevede un giorno infrasettimanale con pernottamento e weekend alternati dal
venerdì pomeriggio alla domenica sera).

Prima della sua costituzione in giudizio, e precisamente in data 21.3.2025, la signora
depositava – nell'ambito del procedimento di separazione instaurato dal marito – ricorso ex art. 473
bis.15 cod. proc. civ. chiedendo, in via urgente e allegando un pregiudizio imminente ed irreparabile a
discapito della figlia minore, l'adozione di provvedimenti indifferibili. Nello specifico, la resistente
chiedeva l'affido superesclusivo di o, comunque, un'inibitoria nei confronti del marito alla
frequenza – nei giorni di competenza paterni – dell'abitazione della di lui nuova compagna; inoltre,
chiedeva l'immediato ripristino del percorso di psicomotricità, sospeso per volontà unilaterale del
signor , nonché una compiuta regolamentazione dei turni di responsabilità.

Il Giudice relatore delegato, con decreto del 21.3.2025, dava disposizioni per l'adeguata instaurazione
del contraddittorio, disponendo al contempo che all'udienza all'uopo fissata si vagliasse anche la
questione relativa all'ammissibilità della domanda ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.

Si costituiva nel subprocedimento il signor , eccependo in primo luogo l'inammissibilità
dell'istanza formulata da controparte, non ancora costituita nel giudizio portante.



Prendeva inoltre posizione con riguardo al merito delle domande cautelari della signora _____, chiedendone il rigetto.

All'udienza del 1.4.2025, le parti discutevano con riguardo alla questione di ammissibilità sollevata d'ufficio dal Giudice. La difesa del signor _____ chiedeva l'assegnazione di un congruo termine a difesa poiché, a causa di un disguido tecnico, il ricorso della signora _____ era stato reso visibile solo poco prima dell'udienza, non consentendo un'adeguata presa di posizione nel merito.

Con riguardo alla questione del percorso di psicomotricità, emergeva la possibilità di raggiungere una soluzione concordata. Al fine di favorire la via conciliativa e, al contempo, di consentire adeguata esplicazione del diritto di difesa del signor _____, il Giudice relatore disponeva un rinvio dell'udienza assegnando termine per integrare la memoria di costituzione.

Alla successiva udienza del 22.4.2025, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo in merito alla ripresa del percorso di psicomotricità e discutevano oralmente con riguardo ai profili di ammissibilità del ricorso proposto dalla signora _____.

Il Giudice, considerata l'opportunità di interloquire con le parti in relazione alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, convocava ricorrente e resistente alla successiva udienza dell'8.5.2025, all'esito della quale – preso atto dell'impossibilità di definire concordemente i termini del diritto di visita paterno quantomeno fino all'udienza di prima comparizione delle parti nel procedimento portante – si riservava la decisione.

* * *

Occorre innanzitutto vagliare l'ammissibilità della domanda ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. proposta da _____, resistente nel procedimento portante e non ancora costituita in esso al momento della formulazione della richiesta.

Secondo la tesi del signor _____, inammissibile è la pretesa della ricorrente di ottenere una tutela *ante causam* di natura cautelare poiché, secondo la disposizione di cui all'art. 473 bis. 15 cod. proc. civ., il ricorrente potrebbe formulare richiesta di provvedimenti *inaudita altera parte* all'esito della proposizione del giudizio principale ex art. 473 bis 12 cod. proc. civ., e non vi sarebbe motivo di ritenere che debba andar diversamente regolata la eventuale possibilità per il convenuto di svolgere nel medesimo giudizio lo stesso tipo di istanze.



Tale conseguenza deriverebbe dalla stretta strumentalità e ancillarità delle misure cautelari rispetto alle conclusioni che la parte interessata formula in via principale, come desumibile dal tenore letterale dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ.

In secondo luogo, i provvedimenti indifferibili potrebbero essere assunti esclusivamente *inaudita altera parte* (salvo differente ripensamento a seguito dell'instaurazione del contraddittorio) e non, come avvenuto nel caso di specie, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio.

Orbene, con riguardo a tale ultimo profilo, questo Giudice aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito – non essendo emerso un differente e univoco orientamento di legittimità – che ritiene che l'art. 473 bis.15 c.p.c. vada interpretato nel senso che, qualora sia ravvisabile un possibile pregiudizio imminente e irreparabile non causato dalla convocazione delle parti, il Giudice prima di adottare i provvedimenti indifferibili possa fissare un'apposita udienza nel contraddittorio tra le parti.

Questa interpretazione, infatti, consente di garantire una tempestiva risposta giudiziaria in quei casi in cui, da un lato, non sussistono i presupposti per derogare al contraddittorio, ma allo stesso tempo sarebbe inopportuno se non dannoso attendere l'esito della prima udienza di comparizione.

Nel caso di specie, non vi era ragione di ritenere che l'informazione al signor [redacted] circa la richiesta ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. formulata dalla resistente potesse comportare il rischio di infruttuosità della misura o di sottrazione dagli effetti della stessa, ed al contrario un'adeguata interlocuzione con entrambe le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, ha consentito di valutare attentamente – seppur sommariamente, ferma restando l'assoluta necessità di un approfondimento tecnico nell'ormai prossimo giudizio di merito – il *best interest* di [redacted] e di risolvere concordemente (in maniera celere ed immediata) uno dei profili oggetto dell'istanza della signora [redacted], ovvero la prosecuzione del percorso di psicomotricità.

Il perseguimento del *best interest* del minore e l'esigenza di adozione di decisioni quanto più possibile celeri e condivise dalle parti costituisce la logica ispiratrice principale della recente riforma processuale in materia di famiglia.

Quanto, in secondo luogo, all'ammissibilità della domanda proposta da parte resistente prima ancora della sua costituzione in giudizio, il testo della norma – se chiaramente richiede una comparazione tra le istanze indifferibili e le domande di merito delle parti con riferimento a quelle di natura economica proposte tra i coniugi (rendendo così necessaria e imprescindibile la costituzione in giudizio della parte)



– non replica tale esigenza con riguardo alle domande, di natura personale o economica, che riguardano figli minori.

In altri termini, l'interpretazione letterale della previsione porta a ritenere che il legislatore abbia richiesto una stretta correlazione e ancillarità tra le domande ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e quelle proposte nel giudizio di merito per i soli diritti disponibili, e non anche per quelli indisponibili riguardanti i figli minori.

Evidentemente, infatti, la parte che chiede la tutela indifferibile di un proprio diritto disponibile è onerata della formulazione di sovrapponibile richiesta di merito all'atto della sua costituzione in giudizio (che sia in veste di ricorrente o di resistente), domanda da cui decadrebbe in caso di mancata tempestiva proposizione.

Invece, con riguardo alle domande aventi ad oggetto diritti indisponibili correlati ai figli minori, alcuna preclusione è prevista e dunque influente è il vaglio della compatibilità tra le domande c.d. indifferibili e quelle tempestivamente formulate nel merito.

La differente scelta legislativa induce quindi a ritenere che solo per le domande riguardanti diritti disponibili, in assenza di regolare costituzione nel giudizio principale, si debba propendere per l'inammissibilità dell'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ., mentre con riguardo a tutte le domande riguardanti i figli minori tale vaglio di inammissibilità non si potrebbe né dovrebbe compiere.

Del resto, la *ratio* ispiratrice della riforma è quella di garantire – con riferimento alla posizione dei minori – una rapida e pronta risposta del sistema giudiziario, volta ad evitare pregiudizi imminenti e irreparabili, anche a discapito delle ordinarie regole di competenza (salvaguardate solo in via successiva).

A parere di questo Giudice, dunque, l'originaria domanda ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. della signora
deve considerarsi ammissibile, tanto più se si considera che la stessa, alla data della presente decisione, si è regolarmente costituita in giudizio e le richieste *latu sensu* cautelari coincidono con le conclusioni di merito rassegnate.

Inoltre, in un'ottica di economia processuale (argomentazione che tuttavia non scalfisce quanto sopra detto in merito all'originaria ammissibilità della domanda proposta), non può tralasciarsi il fatto che una declaratoria di inammissibilità in questa sede non pregiudicherebbe la possibilità di immediata riproposizione di analoga istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. da parte della signora ,



ora regolarmente costituita nel giudizio portante, con spreco di risorse processuali e inutile dilatazione delle tempistiche a discapito della minore .

* * *

Venendo dunque al merito delle domande ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. proposte dalla signora , si evidenzia in primo luogo che la questione relativa al percorso di psicomotricità è superata dall'intervenuto accordo tra le parti, che ha fatto cessare la materia del contendere, dato che i genitori hanno concordemente individuato un professionista con cui possa proseguire il percorso.

Quanto alla domanda di affidamento superesclusivo alla madre della minore, non sono fin qui emerse condotte paterne di disinteresse morale e materiale nei confronti della bambina o gravemente pregiudizievoli per il suo benessere psicofisico, tali da comportare una deroga all'ordinario regime di affidamento – quello condiviso – prediletto dal codice civile. Una differente valutazione non può prescindere da un adeguato approfondimento peritale.

Fermo restando quanto sopra affermato in merito all'insussistenza, allo stato, di una condotta paterna che consapevolmente o dolosamente ponga in una situazione di pregiudizio, appare tuttavia inadeguata o quantomeno inopportuna la scelta paterna di far vivere sin da subito alla figlia un nuovo contesto familiare connotato dalla convivenza con la nuova compagna del signor e le di lei figliette.

Pur comprendendo le motivazioni paterne circa i risvolti favorevoli per derivanti dalla frequentazione con bambine della sua età (o poco più piccole), a parere di questo Giudice dovrebbe essere attentamente vagliato il rischio che una situazione di convivenza prematura con il nuovo nucleo familiare potrebbe portare, tanto più se si considera che – per espressa ammissione di entrambi le parti – potrebbe non essere del tutto consapevole delle dinamiche separative dei genitori, sperare in una riappacificazione tra gli stessi o assumere atteggiamenti consolatori nei confronti del genitore ritenuto più debole (atteggiamento che, per vero, già è stato ravvisato dalla psicologa), con il grave rischio di sviluppo di conflitti di lealtà.

L'attuale situazione potrebbe dunque astrattamente comportare un pregiudizio imminente ed irreparabile per la bambina, nei termini di cui all'art. 473 bis.15 cod. proc. civ.



Appare dunque opportuno, fino a differente valutazione da parte del nominando c.t.u. nel giudizio di merito, che le occasioni di incontro tra [redacted], la nuova compagna del padre e le sue figlie siano limitate a momenti ludici esterni al contesto domestico, nel quale invece [redacted] e il padre (al pari di quanto deve avvenire nel contesto materno) dovranno cercare nei prossimi mesi di costruire un nuovo *menage* familiare rispettose delle esigenze, anche di intimità, e dei tempi della bambina.

Peraltro, per espressa ammissione del signor [redacted] nei propri scritti difensivi, egli ha a disposizione un immobile nel quale poter tenere con sé [redacted] nei tempi di sua competenza, senza con ciò compromettere il suo diritto a coltivare la relazione sentimentale e la convivenza con la nuova compagna nei giorni in cui la bambina è presso la madre.

Per tale ragione, la richiesta ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. formulata dalla signora [redacted] merita parziale accoglimento: fino a differente determinazione peritale, nei turni di sua competenza (da regolarsi, allo stato, sulla base dell'attuale calendario in essere), il signor [redacted] terrà con sé la figlia in ambiente domestico che non preveda la presenza della nuova compagna e delle di lei figlie.

P.Q.M.

in parziale accoglimento della domanda ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. formulata dalla signora [redacted], ritenuta ammissibile per le ragioni di cui in narrativa, dispone che il signor [redacted], fino a differente determinazione peritale, nei turni di sua competenza (da regolarsi, allo stato, sulla base dell'attuale calendario in essere), tenga con sé la figlia in ambiente domestico che non preveda la presenza della nuova compagna e delle di lei figlie.

Spese al merito.

Treviso, 12/05/2025

Il Giudice

dott.ssa Giulia Civiero

